



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana



Allegato 1

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 OP1 OS.6

Azione 1.6.1 - Sostegno a progetti di innovazione nell'ambito delle tecnologie STEP

Azione 1.6.4 – Supporto agli investimenti delle imprese nell'ambito delle tecnologie STEP

Bando

“Innovazione strategica STEP Reg. (UE) 2024/795”

Indice generale

1. Finalità.....	4
2. Dotazione finanziaria.....	4
3. Destinatari.....	4
4. Requisiti.....	5
4.1 Requisiti.....	5
4.2 Dettaglio requisiti.....	6
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri.....	6
4.2.2 Localizzazione del progetto.....	6
4.2.3 Regolarità contributiva.....	6
4.2.4 Procedure concorsuali.....	6
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	7
4.2.6 Responsabilità amministrativa.....	7
4.2.7 Precedenti penali.....	7
4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare.....	9
4.2.9 Procedimenti penali pendenti in materia di lavoro.....	9
4.2.10 Posizione clausola Deggendorf.....	9
4.2.11 Dimensione d'impresa.....	9
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria.....	10
4.2.13 Stato di attività.....	10
4.2.14 Domicilio digitale.....	10
4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria.....	10
4.2.16 Impresa in difficoltà.....	13
4.2.17 Antimafia.....	13
4.2.18 Delocalizzazione.....	13
4.2.19 Contrasto alla discriminazione.....	13
4.2.20 Rating di legalità.....	13
4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	14
4.2.22 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti].....	14
4.2.23 Polizza assicurativa obbligatoria.....	14
4.2.24 Fornitori qualificati.....	14
4.2.25 Mantenimento occupazionale triennio 2021-2022-2023.....	14
5. Progetti finanziabili e spese ammissibili.....	15
5.1 Progetto.....	15
5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto.....	15
5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto.....	15
5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto.....	16
5.3 Criteri di ammissibilità della spesa.....	16
5.4 Massimali di investimento.....	17
5.5 Forma e intensità dell'agevolazione.....	17
5.6 Cumulo dell'agevolazione.....	18
6. Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione.....	19
6.1 Presentazione della domanda.....	19
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda.....	22
6.3 Verifica del progetto – Criteri di valutazione e premialità.....	22
6.4 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.....	22
6.4.1 Esiti istruttori.....	22
6.4.2 Concessione.....	23
7. Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	23

8. Rendicontazione ed erogazione.....	23
8.1 Modalità di rendicontazione.....	24
8.2 Modalità di erogazione.....	24
8.2.1 Erogazione dell'anticipo.....	25
8.2.2 Erogazione per SAL (Stato Avanzamento Lavori).....	26
8.2.3 Erogazione a SALDO.....	27
9. Variazioni.....	27
9.1 Variazioni del progetto.....	27
9.2 Variazione del soggetto <i>beneficiario</i>	27
9.2.1 Modifica del soggetto <i>beneficiario</i> attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie.....	27
9.2.2 Effetti durante la realizzazione del progetto.....	28
9.2.3 Procedimento.....	28
9.2.4 Effetti durante il periodo di mantenimento dell' <i>operazione</i>	29
9.3 Variazione del termine del progetto.....	29
10. Verifiche e Controlli.....	30
10.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda.....	30
10.2 Verifiche successive alla concessione.....	30
10.3 Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	31
10.4 Controlli in fase di erogazione.....	31
10.5 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione (per ogni tipo di rendicontazione).....	32
10.6 Controlli delle attestazioni del revisore legale.....	33
10.7 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	33
10.8 Controlli successivi alla realizzazione del progetto.....	34
11. Soccorso istruttorio.....	34
12. Istanza di riesame.....	35
13. Monitoraggio.....	35
14. Decadenza.....	35
15. Obblighi del beneficiario.....	36
16. Revoca dell'agevolazione.....	38
16.1. Revoca totale.....	38
16.2 Revoca parziale.....	39
16.2.1 Revoca parziale per stabilità dell' <i>operazione</i> (<i>prevista per 5 anni</i>).....	39
16.2.2. Revoca parziale per stabilità dell' <i>operazione</i> in progetti con esclusiva partecipazione di PMI (<i>ridotta a 3 anni</i>).....	39
16.3 Procedimento di revoca (totale o parziale).....	39
16.4 Rinuncia all'agevolazione oltre i termini.....	40
17. Procedimento di recupero.....	41
18. Rimborsi e sanzioni.....	41
18.1 Rimborsi.....	41
18.2 Sanzioni.....	41
19. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	41
20. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	42
21. Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura.....	43
21.1 Modalità comunicazione e interazione con piattaforma.....	43
22. Controversie e foro competente.....	44
23. Elenco allegati al bando.....	44
24. Riferimenti normativi.....	44

1. Finalità¹

La Regione Toscana intende sostenere la competitività del sistema produttivo regionale e rafforzare l'autonomia strategica in ambiti tecnologici chiave, promuovendo investimenti ad alto contenuto innovativo nei settori individuati dal Regolamento (UE) 795/2024 "STEP". L'intervento, attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto e contributi in conto capitale, erogati anche nella forma di voucher, intende:

- a) favorire e sostenere lo sviluppo, la produzione o la fabbricazione di tecnologie critiche,
- b) salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore.

Il presente bando è attuato nell'ambito dell'Azione 1.6.1. "Sostegno a progetti di innovazione nell'ambito delle tecnologie STEP" e dell'Azione 1.6.4 "Supporto agli investimenti delle imprese nell'ambito delle tecnologie STEP" di cui al PR Toscana FESR 2021-2027, approvato con Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03/10/2022, come da presa d'atto della Giunta Regionale con deliberazione n.1173 del 17 ottobre 2022, da ultimo modificata con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2025) 2941 del 13.5.2025, e si inserisce nell'ambito di "GiovaniSì", il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei Giovani.

La procedura del bando è automatica a sportello.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per l'attivazione dell'intervento è pari a Euro 9.956.410,67, derivanti da risorse del PR Toscana Fesr 21/27, Azione 1.6.1 e Azione 1.6.4.

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1257/2025, la suddetta dotazione, potrà essere integrata con successivi atti fino alla concorrenza massima di complessivi Euro 27.000.000,00, con le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2026-2028 coerentemente con le disponibilità del PF delle suddette Azioni del PR FESR 2021-2027.

Le eventuali economie (derivanti da rinunce, rettifiche, revoche, recuperi) potranno essere utilizzate per l'ammissibilità di ulteriori soggetti richiedenti o per l'attivazione di un nuovo bando.

Nel caso di beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposta l'integrazione della dotazione finanziaria originaria dell'intervento mediante risorse aggiuntive.

3. Destinatari

Sono soggetti destinatari le PMI (in forma singola o aggregata con personalità giuridica), inclusi i professionisti.

Sono ammesse anche le GI alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli 14² e 29³ del Regolamento (UE) N. 651/2014.

¹ Nel presente documento quando si indicano elementi da individuare con "atti di indirizzo di Giunta regionale" si fa riferimento al provvedimento previsto dalla decisione GR n.4/2014

² Art. 14: **limitatamente alle imprese localizzate in aree 107.3(c), le GI possono beneficiare di aiuti solo per investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica nella zona interessata. L'intensità dell'aiuto è pari al 10%/15%, incrementabile del 5% per la maggiorazione STEP.**

³ Art. 29: le GI sono ammissibili per investimenti in innovazione dei processi e dell'organizzazione solo se collaborano effettivamente con PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata, e se le PMI sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili.

I suddetti soggetti devono operare nei settori ammissibili ai sensi della delibera di G.R. 704/2025.

Per la partecipazione al bando rileva la classificazione dell'attività economica rispondente al codice ATECO, individuato come primario per la/le sede/sedi (sede legale e/o unità locale) destinataria/destinatarie dell'agevolazione e dei requisiti indicati al successivo paragrafo 4.

Per la classificazione delle attività economiche rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici Ateco di cui alla classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2025 e successivi aggiornamenti.

Per i soggetti richiedenti privi di sede o unità locale in Italia si veda il successivo punto d.3 del paragrafo 6.1.

4. Requisiti

4.1 Requisiti

Tutti i requisiti di seguito elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda:

- iscrizione pubblici registri (4.2.1)
- localizzazione del *progetto* (4.2.2)
- regolarità contributiva (4.2.3)
- procedure concorsuali (4.2.4)
- atti di revoca precedenti bandi (4.2.5)
- responsabilità amministrativa (4.2.6)
- precedenti penali (4.2.7)
- contrasto lavoro irregolare (4.2.8)
- procedimenti penali in corso (4.2.9)
- Deggendorf (4.2.10)
- dimensione impresa (4.2.11)
- divieto intestazione fiduciaria (4.2.12)
- soggetto attivo/stato inattività (4.2.13)
- domicilio digitale (4.2.14)
- affidabilità economico-finanziaria (4.2.15)
- *impresa in difficoltà* (4.2.16)
- antimafia (4.2.17)
- *delocalizzazione* ed impegno a non delocalizzare (4.2.18)
- contrasto alla discriminazione (4.2.19)
- *rating di legalità* (4.2.20)
- posizione debitoria vs. bilancio regionale (4.2.21)
- antiriciclaggio (4.2.22)
- polizza assicurativa obbligatoria (requisito 4.2.23)
- fornitori qualificati (4.2.24)
- mantenimento occupazionale triennio 2021-2022-2023 (requisito 4.2.25)

Per le imprese e i professionisti prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000 n.445.

Con riferimento al requisito 4.2.17, il soggetto richiedente deve fornire i dati richiesti nella procedura telematica, nel sistema SFT, di compilazione della domanda, e compilando il relativo modulo messo a disposizione dall'Organismo Intermedio, la cui completa redazione costituisce requisito di ammissibilità.

4.2 Dettaglio requisiti

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

- a) per le imprese: iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (Registro Imprese);
- b) per i *professionisti*: iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e, in ogni caso, possesso di partita IVA o titolarità di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività ammessa;

4.2.2 Localizzazione del progetto

Il progetto deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana.

La localizzazione del *progetto* presuppone la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il *progetto*.

Nel caso in cui l'area o l'immobile non sia nella formale disponibilità del soggetto richiedente, lo stesso dovrà dichiarare i termini temporali entro cui ne acquisirà giuridicamente la disponibilità, che deve essere all'interno del periodo di realizzazione prevista del progetto.

4.2.3 Regolarità contributiva

Il soggetto richiedente deve essere in regola con gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda ha sede in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Il documento, redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- b) liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità

aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ed ogni altra procedura previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'**unità produttiva** localizzata in Toscana nel **periodo di stabilità** previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel **periodo di stabilità** previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni definitive o non più reclamabili nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità*.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁴ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari

⁴ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss).

b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:

- delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
- delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II).

c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:

- art. 29-quattuordecies;
- Parte Terza "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", Sezione II, Titolo V, Capo II;
- Parte Quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", Titolo VI, Capo I;
- Parte Sesta-bis "*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*";
- Titolo VI-bis c.p. "*Delitti contro l'ambiente*".

d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999).

e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato nel caso in cui l'impresa sia in possesso del *rating di legalità* relativamente:

- alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.8 Contrasto del lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità*.

4.2.9 Procedimenti penali pendenti in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.10 Posizione clausola Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare la posizione riguardo agli aiuti illegali restituiti e/o da restituire.

4.2.11 Dimensione d'impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali :

Micro Piccole e Medie imprese (in forma singola o aggregata con personalità giuridica) con le condizionalità riportate ai costi ammissibili.

Sono ammesse anche le GI alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli 14 e 29 del Regolamento (UE) N. 651/2014;

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente deve rispettare il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55.

Sono fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dall'Organismo intermedio - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

Non richiesto per i *professionisti*, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Stato di attività

Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva al momento di presentazione della domanda.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*), quale *domicilio digitale*, valida, attiva, univoca e direttamente ad esso riferibile, fino al termine del periodo di *stabilità* dell'operazione.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti di affidabilità economico-finanziaria previsti dal bando in rapporto alla dimensione finanziaria del *progetto* presentato .

La verifica della capacità economico finanziaria in relazione al progetto da realizzare verrà effettuata mediante valutazione di:

Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);

Affidabilità economica (redditività della gestione)

Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria).

La valutazione dei suddetti parametri viene di seguito esplicitata.

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio):

$$\frac{PN}{(CP-C)} > 0,2$$

b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica):

$$\frac{(EBITn \cdot 0,65) + (EBITn-1 \cdot 0,35)}{(Sn \cdot 0,65) + (Sn-1 \cdot 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBITn \cdot 0,65) + (EBITn-1 \cdot 0,35)}{(CP - C)} > 0,2$$

c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto). da realizzare in base al seguente criterio:

$$\frac{(EBITDAn \cdot 0,65) + (EBITDAn-1 \cdot 0,35) + F}{(CP - C)} > 0,25$$

dove :

- PN = Patrimonio Netto
- CP = Costo totale del progetto
- C = Contributo richiesto
- EBITn = Utili al lordo di interessi e tasse dell'ultimo anno
- EBITn-1 = Utili al lordo di interessi e tasse dell'anno precedente
- EBITDAn = Margine operativo lordo (Fatturato - Costo del venduto) dell'ultimo anno
- EBITDAn-1 = Margine operativo lordo (Fatturato - Costo del venduto) dell'anno precedente
- Sn = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda
 - Sn1 = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda
- F = Finanziamento (anche non bancario) deliberato per la copertura finanziaria del progetto

La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) e almeno uno dei punti b) e c).

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

- a) per le imprese neo costituite che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, il valore del capitale sociale risultante dalla visura camerale o dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda; qualora l'ammontare effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
- b) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
- c) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

d) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata, oltre all'eventuale finanziamento esterno. In particolare, per la corretta definizione di "F" saranno ammessi esclusivamente:

I) finanziamenti soci/altri non effettuati (vale a dire non versati), purché sia prodotta in fase di verifica delle autodichiarazioni (paragrafo 10.2):

- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto;
- dichiarazione di impegno al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) finanziamenti bancari non effettuati (vale a dire non versati) purché sia prodotta in fase di verifica delle autodichiarazioni (paragrafo 10.2) - delibera bancaria destinata al progetto (non necessaria delibera CdA);

III) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) dopo approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali:

- non necessaria delibera CdA;

IV) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) prima della approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali) purché sia prodotta in fase di verifica delle autodichiarazioni (paragrafo 10.2)

- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto o comunque un atto che dimostri l'intenzione di rafforzare l'affidabilità finanziaria dell'impresa in vista della futura adesione ai bandi regionali;

V) aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato purché sia prodotto in fase di verifica delle autodichiarazioni (paragrafo 10.2)

- atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, che attesti l'aumento di capitale. Per la verifica del criterio di affidabilità finanziaria le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento.

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà* come definita ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

4.2.17 Antimafia

Il soggetto richiedente deve sottoscrivere la dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

4.2.18 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una *delocalizzazione*:

- a) verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'*investimento iniziale* per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto.
- b) dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4.2.19 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto nei due anni precedenti dalla data di presentazione della domanda, accertamenti definitivi per discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198.

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve aver ottemperato l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20 Rating di legalità

Il titolare/legale rappresentante deve dichiarare il possesso del *rating di legalità*.

L'impresa con *rating di legalità* è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

4.2.6 (Responsabilità amministrativa)

4.2.7 (Precedenti penali)

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983);

4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare).

4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000.

Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.

4.2.22 Requisiti connessi normativa antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti]

Il soggetto richiedente deve dichiarare il “*titolare effettivo*” dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il *titolare effettivo* risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito 4.2.9 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul *titolare effettivo*.

4.2.23 Polizza assicurativa obbligatoria

Il soggetto richiedente deve essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.⁵

4.2.24 Fornitori qualificati

Il soggetto richiedente/legale rappresentante s’impegna ad acquisire servizi ed utilizzare fornitori che rispondono ai requisiti e caratteristiche indicati nel Catalogo (Allegato 1/E) e nell’allegato delle spese ammissibili (Allegato 1/A) applicando i tariffari professionali e in assenza, i massimali di costo fissati nel Catalogo stesso.

4.2.25 Mantenimento occupazionale triennio 2021-2022-2023

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di contributo, deve dimostrare, come indicatore del livello occupazionale, il mantenimento delle ULA nel triennio 2021, 2022, 2023.

Le ULA sono definite ai sensi del Reg UE 651/2014 e calcolate come differenza tra le ULA al 31/12/2020 e le ULA al 31/12/2023 tenendo conto che nel calcolo non devono essere considerati gli effetti derivanti da dimissioni volontarie, pensionamenti per raggiunti limiti di età o anzianità, invalidità, decessi, licenziamenti per giusta causa, CIG, procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento.

In caso di imprese costituite dopo il 2022, che disponessero solo dei dati relativi al biennio 2022, 2023, dovrà essere dimostrato il mantenimento delle ULA limitatamente a tale periodo.

I soggetti richiedenti costituitisi dal 2023 in poi sono esonerati dalla necessità di possedere tale requisito retrospettivo.

⁵ Tale requisito si applica secondo la gradualità temporale prevista dalla normativa richiamata.

5. Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1 Progetto

Il soggetto richiedente deve predisporre un progetto di innovazione strategica, comprensivo della successiva fase di industrializzazione, e deve presentare una scheda tecnica che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);
- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);
- fasi procedurali del progetto;
- indicazione della coerenza con la S3 (priorità tecnologiche-ambiti applicativi di riferimento mediante la selezione degli specifici menù a tendina che verranno attivati nell'ambito della scheda progettuale on-line);

Il progetto di investimento, nello specifico, dovrà:

- realizzare soluzioni tecnologiche emergenti e all'avanguardia in grado di:
 - apportare un significativo valore aggiunto al mercato interno, con un elevato potenziale economico,
 - contribuire alla riduzione delle dipendenze strategiche esterne all'UE, garantendo al contempo la salvaguardia e il rafforzamento delle catene del valore lungo i processi di trasformazione verde e digitale.
- Rientrare nei seguenti ambiti tecnologici di applicazione previsti dal Regolamento (UE) 795/2024 "STEP":
 - Tecnologie digitali;
 - Innovazione deep tech;
 - Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse;
 - Biotehnologie;come meglio dettagliati nell'Allegato 1/L

Il progetto dovrà, inoltre, essere asseverato da un "esperto in innovazione" (Innovation Manager) iscritto negli elenchi o albi nazionali o regionali (come l'elenco dei manager dell'innovazione delle CCIAA, l'albo esperti innovazione tecnologica del MIMIT, l'albo certificatori credito d'imposta ricerca e sviluppo-innovazione- design del MIMIT, l'albo Innovation Manager di Accredia) il quale deve attestare:

- a) le caratteristiche di innovazione del progetto,
- b) la corrispondenza del progetto di innovazione ai criteri di selezione e alle specifiche previste.

Il suddetto professionista, nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda, non deve aver avuto alcun tipo di associazione o collegamento all'impresa stessa ai sensi dell'allegato 1 del Reg. (UE) n.651/2014.

5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi e finanziati sul BURT

Il progetto deve essere avviato entro i 30 giorni successivi alla data suddetta.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

Il progetto deve concludersi entro i 12 mesi successivi al termine iniziale.

Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha completamente realizzato l'investimento oggetto di agevolazioni, conformemente a quanto indicato nell'Allegato 1/A, "Criteri di ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione".

Si precisa che per le spese per l'incaricato dell'asseverazione della rendicontazione potranno essere sostenute entro il termine ultimo per l'istanza di erogazione.

5.3 Criteri di ammissibilità della spesa

Il progetto di innovazione strategica STEP deve prevedere investimenti in:

- *innovazione di processo*
attraverso l'adozione di un nuovo metodo di produzione o distribuzione, oppure attraverso il miglioramento significativo di metodi esistenti con conseguenti cambiamenti rilevanti nelle tecniche operative, nelle attrezzature utilizzate o nei software impiegati⁶;
- e/o
- *innovazione organizzativa*
mediante l'implementazione di nuove modalità di gestione, che riguardino l'organizzazione del lavoro all'interno dell'impresa o le sue relazioni esterne (es. con clienti, fornitori, partner), attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali innovative⁷;

e deve prevedere una combinazione di costi in investimenti innovativi e produttivi come di seguito dettagliati:

- a) Costi per **Investimenti in innovazione** come previsti agli artt. 28 e 29 GBER **in misura non inferiore al 60% del totale del progetto**:
 - **a.1.** (art 28 GBER) acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione di cui al Catalogo approvato con DGR 717/2023 (Aree A e B – elencati nella tabella 1 in appendice) **in misura non inferiore al 25% del costo per investimenti in innovazione** e non superiore all'investimento massimo previsto per ciascuna tipologia di servizio come indicato nella tabella di cui all'Allegato 1/E;
 - **a.2** (art 29 GBER):
 - **a.2.1** costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle condizioni di mercato nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - **a.2.2** utilizzo di strumentazioni, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (in tale voce non sono ammissibili gli ammortamenti dei beni di cui al punto b.1)
 - **a.2.3** costi personale qualificato⁸: **20% calcolato a tasso forfettario della somma dei costi di cui ai precedenti punti a.2.1 e a.2.2 oppure 30% dei costi per investimenti in innovazione da calcolare a tariffa oraria** (rif art 55 c.2 Reg. UE 1060/2021);

⁶ Sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati

⁷ Sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati

⁸ Per personale qualificato si intende personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

- **a.2.4** spese generali: **in misura pari al 7% della somma dei costi di cui ai precedenti punti a.2.1 e a.2.2.**
- b) **Investimenti produttivi (in misura non inferiore al 20% del totale del progetto):**
- **b.1** acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature Industria 4.0 e Industria 5.0 di cui all'allegato A e B della legge 232/2016, come integrati dalla legge 56/2024, coerenti con la matrice di correlazione STEP di cui all'Allegato 1/N e riportati nell'Allegato 1/I;
 - **b.2** ristrutturazione degli immobili **in misura non superiore al 30% dei costi complessivamente sostenuti per b.1 e b.2;**
 - **b.3** spese generali (solo per aiuti concessi in regime de minimis) **in misura pari al 7% della somma dei costi di cui ai precedenti punti b.1 e b.2.**

Nell'ambito del progetto, sono riconosciute ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Ai fini di ammissibilità della spesa, i criteri di rendicontazione, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spesa relative al progetto sono dettagliate nell'Allegato 1/A "Criteri di ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", che costituisce parte integrante e sostanziale del bando.

5.4 Massimali di investimento

Il progetto di innovazione deve prevedere un investimento non inferiore a 300.000,00 Euro e non superiore a 3.000.000,00 Euro.

Non sono ammesse singole spese per un valore inferire a € 700,00.

Vengono inoltre definiti, nell'Allegato 1/E, per ciascuna tipologia di servizi del Catalogo i costi massimi ammissibili rispetto al progetto complessivo.

5.5 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale ed erogata, laddove richiesto dal beneficiario, nella forma di voucher:

- ai sensi degli artt. 28 e 29 del GBER Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i. per gli **investimenti in innovazione** e,
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 c.d. regime "de minimis" o art. 17 e art. 14 (per GI con le limitazioni sotto riportate) del GBER Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i (nel caso di specifica richiesta per superamento dei limiti di applicazione del regolamento de minimis), per gli **investimenti produttivi**

L'intensità dell'aiuto relativa ai costi in investimenti innovativi e produttivi indicati al Paragrafo 5.3, come di seguito specificato, dipende dall'investimento attivato in base alla combinazione delle spese e alle tipologie di servizi del Catalogo previste dal progetto, nonché dalla dimensione di impresa:

a) Investimenti in innovazione

- **a.1 (art. 28 GBER)** acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione di cui al Catalogo approvato con DGR 717/2023 (Aree A e B) **(intensità d'aiuto pari al 50%)**

Ai sensi del comma 4, l'intensità può essere aumentata fino all'**80% per medie imprese, 90% per piccole imprese e 100% per microimprese**, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 220 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

Nel caso del servizio B.2.4 "Temporary management" mediante personale distaccato da OI e GI **l'intensità di aiuto non potrà superare il 50%**.

- **a.2 (art. 29 GBER)** altri costi per investimenti in innovazione dei processi e dell'organizzazione (**intensità d'aiuto pari al 50%**);
- b) **Investimenti produttivi (de minimis: intensità d'aiuto pari al 50% o nel caso di specifica richiesta per superamento dei limiti di applicazione del regolamento de minimis intensità del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese ai sensi dell'art 17 GBER).**
- Per le Grandi Imprese, ai sensi dell'art. 14 GBER,** - ammissibili se localizzate in aree 107.3(c), e per investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica nella zona interessata - **l'intensità d'aiuto massima è pari al 10% o al 15% a seconda di come è classificata la zona dell'intervento nella Carta degli aiuti a finalità regionale**(https://politichecoesione.governo.it/media/k0uj2tto/c-2023-8654-final_modifica-carta-aiutiitalia_01_01_2024-al-31_12_2027.pdf). **E' prevista una ulteriore maggiorazione del 5% ai sensi del Regolamento (UE) 795/2024.**

L'intensità d'aiuto complessiva non dovrà comunque essere superiore al 80% del costo totale ammesso.

5.6 Cumulo dell'agevolazione

Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento e di sovra-compensazione dei costi, il cumulo, se previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale dell'agevolazione concessa, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di contribuzione più favorevole, stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento sugli aiuti di Stato.

Gli aiuti concessi ai sensi del *regolamento di esenzione*:

- possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* non possono essere cumulati con agevolazioni in «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal *regolamento di esenzione*.

Le agevolazioni in «*de minimis*» possono essere cumulate tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel *regolamento de minimis*.

Le agevolazioni in «*de minimis*» non concesse per specifici costi ammissibili o ad essi non imputabili, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato concessi a norma del *regolamento d'esenzione* per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

6. Procedimento e moduli organizzativi per l'accesso all'agevolazione

L'istruttoria e selezione delle domande avverrà con **procedura automatica** ai sensi del D.lgs. n. 123/1998.

Inoltre, la procedura sarà attuata **a sportello** (le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili).

Il procedimento amministrativo si compone delle seguenti fasi:

- 6.1 presentazione della domanda;*
- 6.2 istruttoria di ammissibilità della domanda;*
- 6.3 esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.*

6.1 Presentazione della domanda

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente per via telematica, sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, relative al progetto d'innovazione strategica STEP, potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del **16/02/2026** e fino ad esaurimento delle risorse. A partire da tale data sarà possibile procedere alla compilazione online delle seguenti domande di ammissibilità a finanziamento :

- Innovazione STEP per l'Azione 1.6.1 "Sostegno a progetti di innovazione nell'ambito delle tecnologie STEP";
- Investimenti produttivi STEP per l'Azione 1.6.4 "- Supporto agli investimenti delle imprese nell'ambito delle tecnologie STEP";
- Innovazione strategica STEP di riepilogo delle suddette Azioni.

Al fine dell'inoltro della documentazione per l'attivazione delle verifiche di ammissibilità a finanziamento dell'operazione, i soggetti destinatari dovranno concludere la procedura telematica della compilazione delle domande.

Si precisa, che:

- ogni progetto quindi avrà due cup distinti e due iscrizioni a RNA
- ogni domanda dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale del richiedente, utilizzando come credenziali di accesso gli strumenti di identità digitale.
- non sono ammesse le domande presentate oltre il termine previsto dal bando o non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, documentazione obbligatoria richiesti, ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando, prive di sottoscrizione digitale, sottoscritte da persona non titolata alla firma, sottoscritte da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, firmate digitalmente con algoritmo e secondo indicazioni fornite nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.

Nei casi citati non si applica il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 10.

Con avviso pubblicato sul portale dell'OI, Sviluppo Toscana, verrà comunicato l'eventuale esaurimento delle risorse, indicate al punto 2. Con provvedimento della Regione Toscana sarà, inoltre, definito il termine ultimo per la presentazione delle domande, non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla data del suddetto avviso. Le domande di agevolazione pervenute successivamente alla pubblicazione dell'avviso e prima della chiusura della raccolta progettuale, saranno istruite ed andranno a costituire un elenco di ammessi e non finanziati e non ammessi in funzione della data di presentazione.

Le domande sono soggette al versamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione. Afferendo ad un unico intervento agevolativo tale obbligo si considera assolto con il pagamento di un'unica imposta.

La domanda di agevolazione deve contenere :

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità e conseguenze giuridiche di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative al possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 4:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- stato di attività (requisito 4.2.13);
- *domicilio digitale* (requisito 4.2.14);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- *rating di legalità* (requisito 4.2.20);

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22);
- assicurazione obbligatoria (requisito 4.2.23);
- fornitori (requisito 4.2.24);
- mantenimento occupazionale triennio 2021-2022-2023 (requisito 4.2.25);

b. Scheda tecnica di cui al paragrafo 5.1 (progetto);

c. Dichiarazione afferente la normativa antimafia (requisito 4.2.17);

d. Altra documentazione:

d.1. attestazione del professionista.

Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria, di *impresa in difficoltà* e *il mantenimento occupazionale nel triennio 2021-2022-2023*, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D.

Lgs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

d.2. attestazione dell'esperto in innovazione (Innovation Manager)

Le caratteristiche di innovazione del progetto e la corrispondenza del progetto d'innovazione ai criteri di selezione e alle specifiche previste deve essere attestata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da un "esperto in innovazione" (Innovation Manager) iscritto negli elenchi o albi nazionali o regionali (come l'elenco dei manager dell'innovazione delle CCIAA, l'albo esperti innovazione tecnologica del MIMIT, l'albo certificatori credito d'imposta ricerca e sviluppo-innovazione- design del MIMIT, l'albo Innovation Manager di Accredia).

d.3. soggetti richiedenti privi di sede o unità locale in Italia al momento della presentazione della domanda:

- con sede in un paese UE: dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
- con sede in un paese extraeuropeo: dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.⁹

d.4. compilazione del modulo relativo ai requisiti economico-finanziari (nel caso di assenza di attestazione ex punto d.1).

In caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui alle lettere a), b), c), d):

- a) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
- b) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione
- c) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato;
- d) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci

d.5. elenco degli aiuti ottenuti ai sensi del comma 4 art 28 del GBER Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i.

d.6. domande presentate da persone fisiche: copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale.

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel "**Manuale di compilazione**" disponibile sul portale dell'Organismo intermedio.

⁹ Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al bando sono i seguenti:

- innovazionestep@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportoinnovazionestep@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)
- rendinnovazionestep@sviluppo.toscana.it (per informazioni e/o chiarimenti in merito alle spese ammissibili e alla rendicontazione).

Gli indirizzi sopra indicati saranno attivi dalla data di apertura del termine di raccolta delle domande.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

L'istruttoria di ammissibilità è tesa alla verifica della corretta modalità di presentazione della domanda secondo quanto previsto al precedente punto 6.1, della completezza delle dichiarazioni e degli allegati, dell'assolvimento degli obblighi fiscali (imposta di bollo).

L'invio con modalità difformi da quelle previste dal bando determina l'inammissibilità della domanda.

6.3 Verifica del progetto – Criteri di valutazione e premialità

Le proposte progettuali sono selezionate sulla base dei criteri definiti con la Delibera di Giunta regionale n. 1257 dell'11/08/2025 e riportati nella tabella di cui all'Allegato 1/F.

6.4 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

6.4.1 Esiti istruttori

L'esito istruttorio è rappresentato da un elenco di beneficiari ordinati secondo la cronologia di presentazione della domande, e distingue tra le "domande ammesse" e "domande non ammesse".

a) Le domande ammesse sono a loro volta distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate.

b) Le domande non ammesse sono a loro volta distinte in:

- domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità;
- domande non ammesse a seguito di rinuncia precedente all'adozione dell'atto di concessione.

Le domande sono ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse nei limiti della disponibilità dei fondi e/o del raggiungimento del punteggio minimo di 51.

L'attività istruttoria si conclude con la predisposizione a cura dell'*Organismo intermedio* dell'elenco delle domande ammesse entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La Regione si riserva, in prossimità dell'esaurimento delle risorse, di procedere all'interruzione della raccolta delle domande, con provvedimento motivato del responsabile dell'intervento,

previa comunicazione sul sito della Regione o dell'Organismo Intermedio con un preavviso di almeno 5/cinque giorni lavorativi.

6.4.2 Concessione

L'attività istruttoria si conclude con un atto a cura dell'Organismo Intermedio (Sviluppo Toscana) contenente gli esiti istruttori di cui al precedente punto 6.4.1. e l'elenco dei soli soggetti a cui è stato concesso il beneficio (art.27, comma 1 d.lgs.33/2013).

L'atto deve essere pubblicato sul sito della Regione, sul sito dell'Organismo Intermedio e sul BURT. La pubblicazione sul BURT costituisce a tutti gli effetti atto di concessione e condizione legale di efficacia (art.26, comma 3 d.lgs. 33/2013).

Per le domande ammesse e non finanziate e per quelle non ammesse l'Organismo Intermedio provvede altresì alla notifica con relativa motivazione e con indicazione dei termini di 10/dieci giorni per la richiesta di riesame in autotutela.

L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'Organismo Intermedio) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

7. Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di 90/novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di concessione , l'Organismo Intermedio comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

8. Rendicontazione ed erogazione

Le domande di erogazione sono

- a titolo di anticipo;
- a stato di avanzamento lavori;
- a saldo;

e devono essere presentate online, utilizzando la *Piattaforma di rendicontazione* raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://sft.sviluppo.toscana.it/>.

Il *Manuale per gli utenti* della *Piattaforma di rendicontazione* illustra la procedura per l'inserimento delle domande.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa titolare del *progetto* ammesso all'agevolazione.

Tuttavia, è possibile **delegare alla compilazione** altri soggetti, previo esplicito mandato, con le modalità descritte sulla Piattaforma.

8.1 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione avviene con:

- **rendicontazione asseverata**, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciata, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, co. 3 L.R. n. 71/2017).

Il modello di attestazione asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'Organismo *Intermedio* all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>.

Nelle procedure automatiche la rendicontazione asseverata è obbligatoria (art.4 comma 6 d.lgs. 123/1998).

La domanda dovrà contenere:

a) relazione tecnica, documentazione progettuale e scheda indicatori di progetto.

Al fine di dimostrare il regolare avanzamento fisico del *progetto*, ad ogni fase di rendicontazione deve essere fornita la relativa relazione tecnica elaborata in base allo schema reso disponibile alla pagina dedicata al bando sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A, predisposto secondo quanto previsto nel SIGECO vigente¹⁰ e completa della relativa scheda indicatori.

b) documentazione contabile e amministrativa.

La documentazione da trasmettere in relazione alle specifiche spese rendicontate in ogni fase è elencata nell'Allegato 1/A "Criteri di ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione".

La domanda di erogazione a saldo dovrà contenere, oltre alla precedente documentazione, anche un'ulteriore:

c) relazione tecnica, sottoscritta dal responsabile esterno indipendente, esperto in innovazione (Innovation Manager), iscritto negli elenchi o albi nazionali o regionali che, di norma, ha asseverato il progetto ex ante, con la quale viene dichiarato il grado di realizzazione del progetto in termini di obiettivi e finalità rispetto ai contenuti del progetto approvato.

La delega di pagamento (voucher) a favore del fornitore, emessa nei limiti del contributo assegnato con procedura automatica, costituisce, ai fini del presente bando, quietanza di pagamento anche qualora, in sede di rendicontazione, il contributo assegnato con procedura automatica sia ridotto per effetto di spese non ritenute ammissibili a seguito di verifica dell'Organismo intermedio.

Resta fermo, in quest'ultima ipotesi (riduzione in sede di rendicontazione a saldo del contributo assegnato con procedura automatica), che prima dell'erogazione a saldo le fatture e/o i documenti contabili equipollenti non coperti dall'erogazione del voucher al fornitore devono risultare interamente quietanzati.

8.2 Modalità di erogazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene a seguito della presentazione da parte del beneficiario di apposita domanda secondo le seguenti fasi:

¹⁰ Alla data di approvazione del presente Bando, è in vigore la terza versione del SiGeCo, approvata con la Decisione di Giunta n. 19 dell'11 agosto 2025. Ulteriori informazioni sono rinvenibili nel sito della Regione, al seguente indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/~pr-fesr-2021-2027-sigeco>

Stadio	Termine per richieste di erogazione	% minima da rendicontare sul totale investimento	% importo erogabile sul totale agevolazione
Anticipo (opzionale)			40%
Primo periodo di rendicontazione (SAL) (OBBLIGATORIO)	Entro 6 mesi dal termine iniziale di cui al par. 5.2.1	Minimo 40%	Minimo 40%
Rendicontazione finale (SALDO)	Entro 30 gg dal termine finale di cui al par. 5.2.2 (+ eventuali 3 mesi in caso di proroga concessa)	Minimo 20% e massimo 60%	Minimo 20% e massimo 60%

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la Piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del *beneficiario* e caricata sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>.

Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

La rendicontazione avviene **tramite attestazione asseverata** con le modalità indicate nell'allegato 1/A – "Criteri di ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione".

8.2.1 Erogazione dell'anticipo

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del *progetto*.

L'anticipo è subordinato alla presentazione di **garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa** con scadenza almeno 180/centottanta giorni dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del *progetto*.

La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto oltre interessi e spese di recupero. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato a l'*Organismo intermedio*.

Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgono attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

- La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello "Fideiussione" (Allegato 1/C), predisposto e approvato dalla Regione Toscana, ed allegato al bando, **sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.**

- **Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale**, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 C.c.

Le garanzie, ai fini della validità ed efficacia giuridica, devono essere:

- intestate alla Regione Toscana;
- assoggettate all'imposta di bollo;

La garanzia **deve prevedere espressamente**:

- il pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 e co. 3 del C.c., ovvero la durata della fidejussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al *beneficiario*, in deroga all'art. 1901 del C.c.;
- il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escusione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (uno-due mesi);
- **la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il *beneficiario* dell'agevolazione non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano il beneficio concesso.**

La garanzia dovrà essere **redatta tassativamente secondo lo schema allegato al bando** (Allegato 1/C). In nessun modo il testo potrà essere alterato, modificato o integrato con clausole aggiuntive in sede di rilascio della garanzia, a pena di invalidità ed inefficacia e conseguente rigetto dell'istanza di anticipo.

Eventuali difformità nella forma e contenuti della garanzia rispetto ai requisiti previsti possono essere riscontrati e fatti valere dalla Regione Toscana o dall'Organismo Intermedio in ogni tempo, anche successivamente all'erogazione dell'anticipo, e determinano l'immediata richiesta di restituzione dell'agevolazione erogata, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni ai sensi del bando.

8.2.2 Erogazione per SAL (Stato Avanzamento Lavori)

L'erogazione deve avvenire entro il termine di 45/quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione.

8.2.3 Erogazione a SALDO

Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto dovrà essere presentata la domanda di erogazione a saldo.

L'erogazione del saldo è effettuata secondo le modalità con cui è avvenuta l'erogazione a titolo di SAL di cui al paragrafo 8.2.2

9. Variazioni

9.1 Variazioni del progetto

Ferma restando l'inammissibilità di un incremento dell'agevolazione concessa rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione possono essere presentate richieste di variazione - adeguatamente motivate - non oltre 60 giorni antecedenti la fine prevista per la conclusione del progetto aventi ad oggetto:

- l'importo totale del *progetto*;
- i contenuti del *progetto*;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa, nella misura massima del 20% e soltanto per n. 1 volta, con preventiva autorizzazione a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale e vengano rispettate le percentuali di composizione dell'investimento previste al paragrafo 5.3.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/> e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web dell'Organismo Intermedio: www.sviluppo.toscana.it.

La riduzione del *progetto* non comporta la revoca dell'agevolazione, **fermo restando l'obbligo previsto al Paragrafo 15, punto 4.**

9.2 Variazione del soggetto *beneficiario*

Alle operazioni che comportano variazione del soggetto beneficiario si applicano le disposizioni in materia di *cumulo* degli aiuti di stato e le disposizioni in materia di *impresa unica*.

9.2.1 Modifica del soggetto *beneficiario* attraverso operazioni aziendali e operazioni societarie straordinarie

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al *progetto* agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione societaria diversa da quella originaria di cui all'atto di costituzione.

L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola.

Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico *beneficiario* e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società.

Il soggetto *beneficiario* con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

9.2.2 Effetti durante la realizzazione del progetto

Nelle operazioni aziendali e nelle operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.2.1 che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un altro soggetto giuridico, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite – previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

9.2.3 Procedimento

La domanda di variazione del *beneficiario* deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto è causa di revoca dell'agevolazione.

La Regione Toscana tramite l'*Organismo Intermedio*, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del

bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto *beneficiario*.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto *beneficiario*, è disposta la revoca.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del soggetto *beneficiario*, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto *beneficiario*.

Successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto *beneficiario*, l'agevolazione concessa e non erogata è interamente liquidata al nuovo soggetto.

In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del *progetto*.

Se nulla risulta dall'atto di scissione, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogato per ciascuna società, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

9.2.4 Effetti durante il periodo di mantenimento dell'*operazione*

A seguito di operazioni aziendali e di operazioni societarie straordinarie di cui al paragrafo 9.2.1, intervenute successivamente all'erogazione a saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di soggetto *beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

L'assenza di traslazione dell'aiuto sul RNA non esonera l'impresa subentrante dal considerare gli aiuti ricevuti ai fini del cumulo.

L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'*Organismo intermedio*, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto cognitivo del debito con il quale il nuovo soggetto riconosce e assume gli obblighi del soggetto *beneficiario*, tra cui la restituzione in caso di revoca.

In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il *beneficiario* (cedente) sono responsabili in solido per la restituzione dell'importo revocato.

9.3 Variazione del termine del progetto

Entro e non oltre l'ottavo mese dal termine iniziale di cui al par. 5.2.1 e a condizione che sia stata presentata una rendicontazione complessiva non inferiore al 30% del costo totale ammesso, è possibile richiedere una proroga della realizzazione del progetto, adeguatamente motivata, per motivi non imputabili al beneficiario e di durata non superiore a 3 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione da parte della Regione Toscana tramite l'*Organismo Intermedio* entro 20/venti giorni dal ricevimento dell'istanza.

10. Verifiche e Controlli

10.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda

L'Organismo Intermedio procede, successivamente al ricevimento della domanda, alla verifica della sussistenza delle dichiarazioni relative ai requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione.

Le verifica della sussistenza dei seguenti requisiti deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione in quanto condizionanti l'adozione dell'atto medesimo:

- Rispetto della normativa Antimafia (requisito 4.2.17);
- Durc (requisito 4.2.3);
- rispetto della clausola Deggendorf (requisito 4.2.10)
- rispetto dei massimali previsti dal Regolamento "De minimis" (per gli aiuti richiesti ai sensi del suddetto regime);

L'informazione antimafia ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia*" in caso di richiesta di "*contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00*", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione antimafia, il richiedente dovrà fornire, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

10.2 Verifiche successive alla concessione

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'Organismo Intermedio verifica:

1. il rispetto dei massimali di investimento del *progetto* di cui al paragrafo 5.4;
2. il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti, di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, mediante la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);
3. l'effettività dei requisiti di ammissibilità, oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
 - *impresa in difficoltà* (requisito 4.2.16);
 - *delocalizzazione* (requisito 4.2.18);

- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- mantenimento occupazionale triennio 2021-2022-2023 (requisito 4.2.25).

I controlli amministrativi previsti sulle autodichiarazioni di cui sopra saranno effettuati secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 mediante campionamento in misura non inferiore del 40% o comunque secondo la percentuale indicata in atti disciplinanti il sistema dei controlli (compreso il SIGECO) e con eventuale differenziazione in funzione della dichiarazione rilasciata.

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale - legalizzazione documenti¹¹](#) oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

10.3 Verifica delle attestazioni del revisore legale.

La Regione, anche attraverso l'*Organismo intermedio*, procede alla verifica, su un campione conforme a quello definito dal SIGECO vigente:

- dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa, affidabilità economico-finanziaria, *impresa in difficoltà, mantenimento occupazionale triennio 2021-2022-2023*.
- delle attestazioni rilasciate in forma asseverata dal revisore legale sulle rendicontazioni di spesa e sul raggiungimento degli obiettivi del progetto.

10.4 Controlli in fase di erogazione

Per ogni domanda di erogazione, presentata a qualsiasi titolo, sono effettuate i seguenti controlli:

- regolarità contributiva;
- antimafia sulla base della documentazione richiesta in sede di domanda;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (cd. caporalato), attraverso acquisizione di precipua dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
- antiriciclaggio;¹²
- rispetto della clausola Deggendorf: qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione, in toto o quota parte, dell'agevolazione sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario.

¹¹ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

¹² In questa fase del procedimento, la verifica antiriciclaggio viene effettuata sulla permanenza della titolarità effettiva dichiarata e verificata in sede di ammissione e sulla rendicontazione presentata in relazione alle fattispecie previste dalla disciplina vigente

- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
- Polizza assicurativa obbligatoria (requisito di cui al par. 4.2.23);
- Fornitore qualificato (requisito di cui al par. 4.2.24)

Inoltre, in caso di richiesta di erogazione di anticipo, sono effettuati controlli sulla garanzia fideiussoria in relazione a quanto previsto dal paragrafo 8.2.1.

10.5 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione (per ogni tipo di rendicontazione)

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- b) la completezza della documentazione allegata;
- c) l'ammissibilità delle spese rendicontate, coerentemente con quanto previsto nel paragrafo 5.3 "Criteri di ammissibilità della spesa", nonché l'eventuale attribuzione del punteggio di premialità ai sensi del criterio di selezione 5.1.1, relativo alla realizzazione di un incremento di occupazione. Si precisa che questo è calcolato in termini di ULA, rilevate nel mese precedente il termine iniziale e nel mese precedente la presentazione della rendicontazione a saldo;
- d) il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo 15 "Obblighi del *beneficiario*";
- e) il rispetto della normativa antimafia.

L'erogazione è sospesa quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli:

- procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (c.d. caporalato);
- irregolarità contributiva;
- esito sfavorevole sul controllo del titolare effettivo ai fini dell'antiriciclaggio;
- accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione dell'agevolazione, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento; il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario(violazione della clausola Deggendorf);
- Mancato possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (requisito 4.2.23)

Per le imprese beneficiarie in possesso del *rating di legalità*, l'*Organismo Intermedio* - prima di ogni erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) - effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del *beneficiario*.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

- L'erogazione in anticipo e SAL è sospesa in presenza di irregolarità contributiva.

In tal caso l'*O.I.* concede il termine di 15/quindici giorni, entro il quale il *beneficiario* può sanare la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali; solo a seguito di verifica della regolarità contributiva l'*O.I.* procederà all'erogazione.

A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal *beneficiario* a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva.

Con l'erogazione del saldo l'*operazione* si intende "completata".

10.6 Controlli delle attestazioni del revisore legale

L'*Organismo Intermedio*, in fase di rendicontazione finale resa con la modalità asseverata (di cui ai par. 8.2.1 e 8.2.2) entro 45/quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza procede alla erogazione a saldo, previo completamento della verifica sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenuta a titolo di SAL e SALDO rese nella medesima modalità su un campione conforme a quello definito dal SIGECO vigente.

10.7 Controlli sulla regolarità contributiva in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione, in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora non risulti la regolarità contributiva, l'*Organismo Intermedio* concede il termine di 15/quindici giorni, entro il quale il *beneficiario* può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'*Organismo Intermedio* avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali) laddove il credito vantato dal *beneficiario* a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'*Organismo Intermedio* attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione precedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere;
4. solo se il debito non supera l'importo totale dell'agevolazione, correlato alla spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'*Organismo Intermedio* procede alla regolarizzazione tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'*Organismo Intermedio* acquisito il certificato di regolarità, provvederà quindi al pagamento al *beneficiario* dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

La liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del *beneficiario*) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'*Organismo intermedio*).

Qualora il *beneficiario* non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal bando (15/quindici giorni) e non sia possibile da parte dell'*Organismo Intermedio* attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.

10.8 Controlli successivi alla realizzazione del progetto

Dopo l'erogazione a saldo dell'agevolazione, e per il periodo previsto di stabilità dell'operazione, la Regione, direttamente o tramite l'*Organismo intermedio*, o altro ente a ciò autorizzato, potrà procedere ad effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni (controlli *in loco*), presso il *beneficiario*, su un campione conforme a quello definito dal SIGECO vigente, allo scopo di:

- verificare la realizzazione del *progetto* di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese ed oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 come (comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000).

L'*Organismo Intermedio*, successivamente all'erogazione e entro 120 gg da questa, procede alla verifica, sulle dichiarazioni rilasciate in fase di rendicontazione e rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 su un campione almeno pari al 20% o comunque secondo la percentuale indicata in atti disciplinanti il sistema dei controlli (compreso il SIGECO).

11. Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio si applica esclusivamente nelle seguenti fasi del procedimento:

- **rendicontazione;**
- **erogazione;**
- **variazioni;**

attraverso la richiesta di integrazioni (materiali o conoscitive/descrittive), rispetto alla documentazione presentata.

L'invio delle integrazioni da parte del *beneficiario* deve avvenire nel termine massimo di 15/quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile già presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30/trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di istruttoria di ammissibilità e relativamente alla documentazione richiesta per la concessione dell'agevolazione.

12. Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata esclusivamente:

- a) successivamente alla fase di concessione, dal soggetto richiedente entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica dell'atto di esclusione. L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa;
- b) nella fase di richiesta di erogazione (a titolo di anticipo, SAL e SALDO), durante la quale è garantito il contraddittorio, attraverso la comunicazione da parte dell'*Organismo Intermedio*, delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

13. Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato – svolge attività di monitoraggio.

Il monitoraggio potrà essere effettuato:

- tramite compilazione, anche on-line, da parte dei beneficiari di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti;
- ispezioni in loco da parte della *Regione/Organismi intermedio* o altro ente a ciò autorizzato con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

14. Decadenza

La mancanza, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto *beneficiario* - accertata successivamente alla concessione - determina la decadenza dall'agevolazione che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione stessa.

Costituiscono causa di decadenza:

1. la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
2. l'esito negativo dei controlli sui requisiti di ammissibilità svolti nei 120/centoventi giorni successivi alla concessione;
3. l'esito negativo dei controlli ex post sui requisiti di ammissibilità effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
4. irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;

5. l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
6. la rinuncia all'agevolazione trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
7. l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
8. esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000;
9. la mancata presentazione della domanda di variazione del soggetto entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione di modifica.

15. Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi per tutte le fasi del progetto, dall'ammissibilità, realizzazione e fino a tutto il periodo di stabilità dell'operazione che, ove non mantenuti, portano alla revoca dell'agevolazione per inadempimento, attraverso l'adozione di un **atto di revoca**:

1. realizzare il *progetto* ammesso all'agevolazione entro i termini fissati dal bando, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
2. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare quanto previsto agli artt. 49 e 50 del Reg. UE 2021/2060 e le indicazioni reperibili al seguente link:<https://www.regione.toscana.it/-/obblighi-dei-beneficiari-di-informare-e-pubblicizzare-il-sostegno-ricevuto> e nell'Allegato 1/D;
3. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
4. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del *progetto* anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate per almeno il 70/settanta per cento dell'investimento ammesso e/o presentare la relazione tecnica finale trascorsi 30 giorni dal termine finale per la realizzazione del *progetto*;
5. restituire la quota di agevolazione eccedente e non spettante a seguito di approvazione di una rendicontazione inferiore all'importo erogato a titolo di anticipo e/o SAL;
6. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;

7. iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 8. localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
 9. mantenimento della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di *domicilio digitale* valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del *progetto*, direttamente imputabile al *beneficiario*;
 10. non attivare procedimenti di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 11. mantenere lo stato di impresa attiva.
12. mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti:
- regolarità contributiva;
 - assenza di procedure concorsuali, secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4, (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
 - non avere procedimenti penali pendenti e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
 - rispetto della normativa antimafia;
 - *rating di legalità*; [se posseduto e dichiarato], in caso di venir meno del *rating di legalità*, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR n. 445/2000 per l'attivazione dei controlli;
13. mantenere per cinque anni successivi all'erogazione del saldo (in caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine è tre anni) i seguenti requisiti:
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - l'investimento oggetto dell'intervento ;

14. mantenere l'eventuale incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione, per il periodo di stabilità ;
15. garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di non discriminazione e di pari opportunità di cui al D. Lgs. 11/04/2006, n. 198;
16. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
17. non effettuare una *delocalizzazione* verso lo stabilimento destinatario dell'*investimento iniziale* per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
18. non effettuare una *delocalizzazione* dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel *periodo di stabilità dell'operazione*;
19. [in caso di grandi imprese] non effettuare la *delocalizzazione* dell'*unità produttiva* localizzata in Toscana destinataria delle agevolazioni verso Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) nei dieci anni successivi alla realizzazione dell'investimento;
20. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con il progetto agevolato e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del *progetto*, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo.

Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana tramite Organismo Intermedio – con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il *beneficiario* deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori.

Il beneficiario si impegna al rispetto dei suddetti obblighi già all'atto della compilazione della domanda di concessione dell'agevolazione.

16. Revoca dell'agevolazione

16.1. Revoca totale

L'accertata decadenza dall'agevolazione (paragrafo 14) ed il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto *beneficiario* (paragrafo 15), comportano l'adozione di un atto di revoca totale.

La revoca totale dell'agevolazione consegue altresì al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il primo anno del periodo di mantenimento dello stesso.

In questo caso la revoca è pari al 100 %.

16.2 Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, consegue al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal tredicesimo mese di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, comunque in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

16.2.1 Revoca parziale per stabilità dell'operazione (prevista per 5 anni)

L'entità della revoca è calcolata come segue:

- a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90%;
- b) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65%;
- d) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50%.

16.2.2. Revoca parziale per stabilità dell'operazione in progetti con esclusiva partecipazione di PMI (ridotta a 3 anni)

L'entità della revoca è calcolata come segue

- a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- b) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

16.3 Procedimento di revoca (totale o parziale)

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (paragrafo 13) o per mancato rispetto degli obblighi (paragrafo 14) da parte del *beneficiario*.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *beneficiario* e fino all'adozione dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto *beneficiario*.

La Regione Toscana tramite l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di 15/quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca parziale dovrà riportare il periodo (con indicazione della data) nel quale è venuta meno la stabilità dell'operazione.

Entro il termine di 15/quindici giorni indicato nell'avvio, il *beneficiario* può presentare alla all'*Organismo intermedio* scritti difensivi, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di 30/trenta giorni.

L'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario*.

A seguito delle risultanze istruttorie, l'*Organismo intermedio* :

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario* in caso di contenzioso giudiziario.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ogni ulteriori responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

In presenza di una procedura di liquidazione giudiziaria, l'*Organismo intermedio* non procede all'avvio del procedimento di revoca, ma invia comunicazione alla Regione Toscana, la quale procede all'adozione del conseguente atto prodromico alla revoca medesima.

16.4 Rinuncia all'agevolazione oltre i termini

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre 90/novanta giorni dalla notifica della concessione), l'*Organismo Intermedio* non avvia il procedimento di revoca ma contestualmente prende atto formalmente della revoca dell'agevolazione.

Con la stessa, la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo Intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e l'*Organismo Intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

17. Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di 30/trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorso 60/sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto e/o sia rimasto inadempiente rispetto a quanto statuito in seno alla richiesta di dilazione/rateizzazione del debito, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

18. Rimborsi e sanzioni

18.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del *beneficiario* trascorsi 90/novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, è disposto a carico del *beneficiario* il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate-con la Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 20/05/2013 e ss. mm. ii..

18.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

Nel caso di indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con sentenza definitiva passata in giudicato, in sede di revoca dell'agevolazione si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura_da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998.

19. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare *e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento*, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana SPA nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 - 50132 Firenze PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it.

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche.

In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

20. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta quale domicilio digitale. L'indirizzo di PEC di riferimento: legal@cert.sviluppo.toscana.it e per conoscenza: regionetoscana@postacert.toscana.it.

Il diritto di accesso¹³ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al bando sono i seguenti:

- innovazionestep@sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- supportoinnovazionestep@sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)
- rendinnovazionestep@sviluppo.toscana.it (per informazioni e/o chiarimenti in merito alle spese ammissibili e alla rendicontazione)

Il bando è reperibile sul sito di "GiovaniSì" (<https://www.giovanisi.it>).

21. Disposizioni generali e modalità di accesso alla procedura

21.1 Modalità comunicazione e interazione con piattaforma

Tutte le comunicazioni della Regione e dell'OI con le imprese beneficiarie sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella indicata in sede di domanda quale *domicilio digitale*.

Tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana o all'OI da parte dei i beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla caselle PEC indicate al capitolo 20.

L'accesso alla Piattaforma è consentito utilizzando i seguenti strumenti di *identità digitale*:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale;
- CIE Carta d'identità Elettronica;
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione o indirizzi della Giunta Regionale.

In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

In caso di modifiche effettuate prima dei termini di presentazione delle domande, tale termine dovrà essere ridefinito in relazione ai tempi originariamente previsti.

¹³ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

22. Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

23. Elenco allegati al bando

1/A Criteri di ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione

1/B Modulo Antimafia

1/C Schema garanzia fideiussoria

1/D Obblighi di pubblicazione

1/E Catalogo dei servizi

1/F Criteri di selezione

1/G Tabella servizi

1/H Scheda progetto e indicatori

1/I Elenco beni materiali e immateriali (Industria 4.0 e 5.0)

1/L Tecnologie critiche STEP

1/M Matrice di correlazione tra Servizi delle Categorie B.5 e B.6 del Catalogo e Tecnologie STEP

1/N Matrice di correlazione tra Tecnologie Industria 4.0-5.0 e Tecnologie STEP

1/O Modello domanda

24. Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti"
- REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- REGOLAMENTO (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."

- D.M. MIUR 02/01/2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina UE sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008"
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.P.R. 03/10/2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione "
- D.M. Sviluppo Economico 13/01/2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.M. 10/08/2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 12/11/2012, n. 24075 "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, come modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165) aggiornare nuova delibera 28361 del 28/07/2020
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
- Delibera AGCM n. 28361 del 28.7.2020""Regolamento sul rating del 2020
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"
- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108

- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- L. 27/10/2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"
- L. 30/12/2023 n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"
- D.L. 31/03/2025 n. 39 "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" come convertito con L. 78/2025 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 27/04/2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"

- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca dei contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DELIBERA G.R. n. 643 del 28/07/2014 "Elenco delle attività economiche ATECO/NACE 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- DGR n.325 del 27/03/2023 "Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"

- DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 "L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti"
- DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 "Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014"
- DECISIONE G.R. n. 38 del 15/04/2024 " L.r. n. 71/2017 - Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
- DELIBERA G.R. n. 1257 del 11/08/2025 "PR FESR 2021-2027 Azioni 1.6.1 e 1.6.4 – Approvazione indirizzi bando Innovazione STEP Reg (UE) 2024/795"

GLOSSARIO

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

"Beneficiario": PMI, grandi imprese, professionisti quali destinatari finali dell'agevolazione.

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'[art. 46-bis del Codice delle pari opportunità](#) (D. Lgs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022.

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio.

"Collaborazione effettiva": collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del *progetto* di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del *progetto* e quindi sollevare le altre parti dai

relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE¹⁴ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del *beneficiario* nel SEE; *da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023.*

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*.

"ESL": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*.

"Forme associative con personalità giuridica": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili.

"Grande impresa": impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 e ogni impresa con 250 o più dipendenti oppure ogni impresa, anche con meno di 250 dipendenti, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro per almeno due esercizi consecutivi.

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incotrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale.

"Impresa femminile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;

¹⁴ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

"Impresa giovanile": impresa in possesso al momento della presentazione della domanda/ al momento della costituzione [specificare secondo la tipologia di bando] di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni;
- a) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- b) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

"Impresa in difficoltà": impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE¹⁵ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità

¹⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"Impresa unica": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- a) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- c) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine.

"Investimento iniziale" si intende:

- a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

"Imprese a media capitalizzazione": impresa con un massimo di 3000 dipendenti e che non sono *PMI* o piccole imprese a media capitalizzazione.

“Notifica”: atto attraverso cui l’ente concedente porta formalmente a conoscenza del destinatario un provvedimento afferente alla procedura di agevolazione (es. ammissione, non ammissione, concessione, non concessione, revoca).

“Operazione”:

- a) un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati.
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

“Operazione completata”: operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo).

“Organismo intermedio”: organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di *soggetto gestore* del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana S.p.a.

“Periodo di stabilità”: periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3/5 anni successivi;

“PEC”: Posta Elettronica Certificata.

“Piccole imprese a media capitalizzazione”: imprese con un massimo di 499 dipendenti che non sono *PMI*.

“PMI”: *microimprese*, *piccole imprese* e *medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all’allegato I del Reg (UE) n. 651/2014.

In particolare, sono definite:

- a) “*Medie imprese*”: imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- a) “*Piccole imprese*”: imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- b) “*Microimprese*”: imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

“Procedura a sportello”: le domande sono registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione; le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

“Procedura automatica”: procedura di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4.

"Progetto": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziarie con le risorse della politica di coesione 2021-2027¹⁶ il CUP è assegnato a livello di "operazione".

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165.

"Regolamento de minimis": aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il *beneficiario finale*: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 artt. 17, 28, 29) della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero imprese e made in Italy) - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

"Soggetto gestore" organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione e che svolge compiti o funzioni di gestione del bando per ogni tipologia di fondo (regionale/nazionale/unionale) per conto della Regione.

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità.

¹⁶ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 “recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”.

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008).

"Titolare effettivo": secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari¹⁷.

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'*unità produttiva* oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto *beneficiario*, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633.

"ULA": unità di lavoro, rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno.

"Voucher": modalità di erogazione di un sostegno finanziario che consente al *beneficiario* di fruire e/o acquisire un determinato bene o servizio sul mercato da un soggetto terzo fornitore mediante utilizzo della delega di pagamento (ai sensi dell'art. 1269 C.c.). La delega di pagamento è l'incarico che il *beneficiario* (delegante) dà alla Regione (delegato) di pagare direttamente o tramite *Organismo intermedio*, ad un soggetto fornitore di servizi qualificati (delegatario).

¹⁷ Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021